



Rep. Gen.le N. 1154 del 27/11/11

## PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

### 2° Dipartimento

Ufficio Dirigenziale

Ragioneria generale e gestione risorse umane

Unità Operativa

Trattamento giuridico e Gestione del personale

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 83

DEL 13-12-2011

OGGETTO: Autorizzazione ad assentarsi dal servizio per gg. 3 o 18. ore di permesso mensile, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 104/92, modificato dall'art. 24 della legge n° 183 del 04/11/2010 (Collegato lavoro) all' Addetto Registrazione dati Ctg. Econ. B5 Sig. Manetta Orazio, nato il 28/01/1962 (Matr. n° 2038).

#### IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza del 17/11/2011, protocollata in data 18/11/2011 al n° 0038618/11 con la quale l' Addetto Registrazione dati Ctg. Econ. B5 Sig. Manetta Orazio, ha chiesto di poter usufruire dei benefici previsti dall'art. 33 comma 3 della legge 5.2.1992, n° 104, modificato dall'art. 24, della legge 183 del 04/11/2010 ( Collegato lavoro) per assistere il padre Sig. Manetta Antonino, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata;

VISTA la sentenza del tribunale di Messina, sezione lavoro, nella quale il Giudice del lavoro, a seguito ricorso presentato dal Sig. Manetta Antonino nato il 02/08/1930, ha riconosciuto che il ricorrente si trova in situazione di handicap con connotazione di gravità sin dal settembre 2010....omissis.....;

VISTA l'autocertificazione del dipendente;

VISTO il 3° comma dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n° 104.

VISTO, altresì, l'art. 24 della legge n° 183 del 04/11/10 (Collegato lavoro) che ha modificato il summenzionato c. 3 dell'art. 33 della legge 104/92 come segue:

"A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero erige il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente"

VISTA la circolare n° 8/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica;  
VISTA altresì, la circolare n° 13/10 del Dipartimento Funzione Pubblica;  
VISTO il Decreto legislativo n° 119 del 18/07/2011;  
CONSIDERATO, pertanto, che l'istanza dell'interessato può essere accolta;  
VISTA la L.R. N° 48 dell'11 dicembre 1991;  
VISTO lo Statuto Provinciale;  
VISTO l'art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni così  
come recepito dalla Regione Siciliana della L.R. n° 23 del 07/09/98;

DETERMINA

AUTORIZZARE l' Addetto Registrazione dati Cat. Econ. B5 Sig. Manetta Orazio,  
nato a Capo D'Orlando (ME) il 28/01/1962, ad assentarsi dal servizio per gg. 3 di  
permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, o ad ore, nel limite  
massimo di 18 mensili, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 104/92,  
modificato dall'art. 24 della legge n° 183 del 04/11/10 (Collegato lavoro) per  
assistere il padre Sig. Manetta Antonino, riconosciuto persona con handicap in  
situazione di gravità, fino a quando lo stesso non venga ricoverato a tempo pieno  
in struttura pubblica o privata e comunque fino al decesso;  
INVIARE copia della presente determinazione dirigenziale agli Uffici di Ragioneria  
per gli ulteriori adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE  
(Avv. Antonino Calabrò)

Il Responsabile U.O.  
(Dott. Antonino Castriciano)

